

Causa C-740/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

2 dicembre 2022

Giudice del rinvio:

Itä-Suomen hovioikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio:

30 novembre 2022

Ricorrente:

Endemol Shine Finland Oy

(...) (omissis)

Domanda di pronuncia pregiudiziale del 30 novembre 2022

(...) (omissis)

RICORRENTE: Endemol Shine Finland Oy (in prosieguo: la «Società»)

OGGETTO: richiesta di informazioni

Decisione dell'Itä-Suomen hovioikeus (Corte d'appello della Finlandia orientale)

Oggetto della controversia

- 1 La causa verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Si discute, in particolare, del fatto se una comunicazione verbale di dati personali integri un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Si tratta, inoltre, di stabilire se l'accesso del pubblico a documenti ufficiali possa essere conciliato con il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dal regolamento generale sulla

protezione dei dati, con le modalità indicate nell'articolo 86 del regolamento, ove si preveda la possibilità di ottenere dal registro anagrafico presso un tribunale informazioni illimitate sulle sentenze penali o i reati commessi da una determinata persona fisica, qualora si richieda di comunicare al richiedente dette informazioni verbalmente.

Fatti

- 2 La Società chiedeva, verbalmente, presso l'Etelä-Savon käräjäoikeus (Tribunale di primo grado del Savo meridionale; in prosieguo, anche: il «Tribunale»), informazioni in merito a possibili procedimenti penali pendenti o conclusi a carico di una determinata persona fisica. A detta del Tribunale, le informazioni erano state richieste per chiarire i precedenti penali di un partecipante a una gara.

Trattamento della richiesta di informazioni da parte del Käräjäoikeus

- 3 Secondo il Tribunale, il motivo indicato dalla Società per il trattamento dei dati non costituisce un motivo per il trattamento di sentenze penali o reati menzionato nell'articolo 7 del capitolo 2 del Tietosuojalaki (legge in materia di tutela dei dati). Il Käräjäoikeus riteneva pertanto che la Società non avesse diritto a ottenere i dati da essa richiesti, e ciò a prescindere dal fatto che si fosse trattato di decisioni pubbliche o di informazioni ai sensi del Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (legge in materia di pubblicità dei procedimenti giudiziari dinanzi alle autorità giurisdizionali ordinarie). Anche una ricerca nei sistemi informatici del Tribunale avrebbe integrato un trattamento di dati personali, cosicché le informazioni richieste non avrebbero potuto essere comunicate nemmeno verbalmente. Nemmeno un accordo contrattuale avrebbe rappresentato, di per sé, un motivo sufficiente ai fini del trattamento di sentenze penali o reati. Per le ragioni suindicate, il Tribunale respingeva la richiesta di informazioni della Società.
- 4 La Società impugnava la decisione del Käräjäoikeus dinanzi all'Itä-Suomen hovioikeus. Con la sua impugnazione essa sostiene, in particolare, che l'adempimento della richiesta di informazioni mediante comunicazione verbale delle informazioni richieste in merito ad eventuali procedimenti penali pendenti o conclusi non integrerebbe un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento. Lo Hovioikeus ammetteva l'impugnazione della Società ai fini della continuazione del procedimento. **[Or. 2]**

Disposizioni applicabili

Diritto dell'Unione

- 5 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente

automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Secondo l'articolo 4, punto 2, del regolamento, ai fini del regolamento s'intende per «trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

- 6 Ai sensi dell'articolo 86, i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

Disposizioni di diritto nazionali

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

- 7 A seguito dell'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, in Finlandia è stata emanata una nuova Tietosuojalaki (legge in materia di protezione dei dati). Ai sensi dell'articolo 1 della legge in materia di protezione dei dati, quest'ultima precisa e integra il regolamento generale sulla protezione dei dati e la sua applicazione a livello nazionale. A norma dell'articolo 2 della legge in materia di protezione dei dati, la legge è applicata in conformità all'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
- 8 In conformità all'articolo 28 della legge in materia di protezione dei dati, il diritto di ottenere dati contenuti nel registro anagrafico presso un'autorità pubblica e ogni diversa comunicazione di dati personali contenuti in un siffatto registro sono disciplinati dalle disposizioni in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.
- 9 A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 5.12.2018/1054 (legge che disciplina il trattamento dei dati personali in materia penale e nel quadro del mantenimento della sicurezza nazionale 5.12.2018/1054), la legge è applicata dalle autorità pubbliche competenti in sede di trattamento dei dati personali, in particolare quando si tratta di un procedimento penale dinanzi a un'autorità giurisdizionale. Tuttavia, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, la legge si applica unicamente a un siffatto trattamento di dati personali ai sensi del paragrafo 1 che sia realizzato in maniera interamente o parzialmente automatizzata o nell'ambito del quale i dati da trattare formino o siano destinati a

formare un registro o una parte di un registro. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della legge di cui trattasi, il diritto di ottenere dati contenuti nel registro anagrafico di un'autorità pubblica e ogni diversa comunicazione di dati personali contenuti in un siffatto registro sono disciplinati dalle disposizioni in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Disposizioni in materia di trasparenza

- 10 Ai sensi dell'articolo 1 del Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30.3.2007/370 (legge in materia di pubblicità dei procedimenti giudiziari dinanzi alle autorità giurisdizionali ordinarie 30.3.2007/370), il procedimento giudiziario e gli atti giudiziari sono pubblici, salvo quanto altrimenti disposto in detta legge o in un'altra legge. A norma dell'articolo 4 della legge di cui trattasi, sono pubbliche le informazioni sul giudice chiamato a pronunciarsi nella causa, sull'esatta natura della causa, sull'iter processuale, sulla data e il luogo dell'udienza dibattimentale, nonché le informazioni necessarie ai fini dell'identificazione delle parti. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di detta legge, chiunque ha diritto di ricavare informazioni dagli atti pubblici di un processo. L'articolo 13, paragrafo 1, della legge in materia stabilisce che le modalità di comunicazione delle informazioni tratte dagli atti processuali sono disciplinate dalla disposizione di cui all'articolo 16 del Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 (legge in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione 21.5.1999/621). **[Or. 3]**
- 11 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della legge in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, una domanda di comunicazione di informazioni sul contenuto di un atto deve essere tanto precisa da consentire all'autorità pubblica di chiarire a quale atto la richiesta si riferisca. La pubblica autorità assiste il soggetto che richiede un'informazione, con l'ausilio del registro degli atti in entrata e di altri elenchi, nell'individuare l'atto contenente le informazioni da lui richieste. Detto soggetto non è tenuto a rivelare la propria identità, né a motivare la propria richiesta, salvo che ciò si renda necessario ai fini dell'esercizio di un potere discrezionale accordato all'autorità amministrativa o per chiarire se egli abbia o meno diritto a ottenere informazioni sul contenuto degli atti. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, salvo se diversamente disposto, nel richiedere informazioni tratte da un atto riservato, dal registro anagrafico presso un'autorità pubblica o da un diverso atto il cui contenuto può essere divulgato solo a determinate condizioni, il richiedente deve indicare l'utilizzo previsto dell'informazione, comunicare le altre circostanze necessarie per chiarire i presupposti della divulgazione delle informazioni e, se necessario, fornire indicazioni sulle modalità con cui dovrà essere garantita la protezione delle informazioni.
- 12 Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della legge in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, le informazioni sul contenuto di un atto sono fornite verbalmente o mediante messa a disposizione dell'atto presso l'autorità pubblica al fine di poterne prendere visione, trarne copia o ascoltarne il

contenuto, oppure rilasciandone una copia o una stampa. Le informazioni sul contenuto pubblico di un atto devono essere fornite con le modalità richieste a condizione che ciò non gravi in maniera inaccettabile sull'attività dell'autorità pubblica in considerazione dell'elevato numero degli atti, della difficoltà nel copiarli o per una diversa ragione equiparabile.

- 13 Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della legge in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, salvo quanto diversamente disposto per legge, le informazioni personali tratte dal registro anagrafico presso un'autorità pubblica sono fornite sotto forma di copia o di stampa oppure in formato elettronico, qualora il destinatario sia autorizzato, a norma delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, a conservare e utilizzare siffatte informazioni personali.

Necessità e contesto della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 14 Lo Hovioikeus è chiamato a pronunciarsi in una causa vertente sul trattamento di dati personali, nell'ambito della quale l'emanazione di una corretta decisione presuppone che siano interpretati l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, punto 2, e l'articolo 86 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
- 15 La Corte ha sostenuto che sussiste trattamento di dati personali quando un'autorità giurisdizionale consente di prendere visione di atti processuali in cui figurano dati personali; tale possibilità è accordata mettendo a disposizione dei giornalisti copie di detti atti (sentenza del 24 marzo 2022, Autoriteit Persoonsgegevens, C-245/20, EU:C:2022:216, punti da 37 a 39).
- 16 A parere dello Hovioikeus, occorre interpretare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 4, punto 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati al fine di stabilire se essi vadano letti nel senso che la comunicazione verbale di informazioni su eventuali procedimenti penali pendenti o conclusi a carico di una persona fisica integra un trattamento di dati personali ai sensi del regolamento. La Corte non ha emanato alcuna decisione su detta questione.
- 17 Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità pubbliche è disciplinato in Finlandia dalla legge in materia di protezione dei dati; d'altro canto, le limitazioni collegate di norma a un trattamento dei dati personali non devono però essere rispettate in tutti i casi, in considerazione della pubblicità dei dati della pubblica amministrazione, dell'articolo 28 della legge in materia di protezione dei dati e dell'articolo 2, paragrafo 2, della legge che disciplina il trattamento dati personali in materia penale e nel quadro del mantenimento della sicurezza nazionale. Al fine di conciliare la protezione dei dati personali con il principio di pubblicità, l'articolo 16 della legge in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione pone limiti alla comunicazione di dati personali sotto forma di copia o di stampa dal registro anagrafico presso un'autorità pubblica o in formato elettronico. Poiché detto paragrafo non riguarda una comunicazione di dati personali tratti dal registro anagrafico presso un'autorità pubblica che avvenga

verbalmente, non è chiaro in che modo la protezione dei dati personali e il principio di pubblicità vadano tra loro conciliati e in che modo occorra tener conto di aspetti importanti connessi alla protezione dei dati personali quando i dati personali contenuti nel suddetto registro sono trasmessi verbalmente. [Or. 4]

Questioni pregiudiziali

Dopo aver concesso alle parti la possibilità di prendere posizione sul contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Hovioikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se una comunicazione verbale di dati personali integri un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, punto 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati.
- 2) Se l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali possa essere conciliato con il diritto alla protezione dei dati personali secondo le modalità indicate nell'articolo 86 del [citato] regolamento, ove si preveda la possibilità di ottenere dal registro anagrafico presso un tribunale informazioni illimitate sulle sentenze penali o i reati commessi da una determinata persona fisica, qualora si richieda di comunicare al richiedente dette informazioni verbalmente.
- 3) Se, ai fini della risposta alla questione sub 2), acquisti rilevanza il fatto che il richiedente sia una società o una persona fisica.

(...) (omissis)